



COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
DEL MERCATO PER LA VENDITA
DIRETTA DI PRODOTTI RISERVATA
AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data 26.10.2017

Art. 1 – Istituzione e finalità

E' istituito nel territorio del Comune di Massanzago un mercato consistente nella vendita di prodotti agricoli e trasformati da parte di imprenditori agricoli ai sensi del Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2007 e della Legge Regionale n. 7 del 25/07/2008 modificata dalla L.R. n. 3 del 22/01/2010 con ubicazione presso il parcheggio della Piazza Don Carlo Bosello a Massanzago.

L'istituzione ha lo scopo di:

- favorire e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell'agricoltura locale;
- incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione.
- assicurare al consumatore, attraverso il supporto delle Associazioni di categoria, la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole locali garantendo qualità e freschezza.
- promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche.
- valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.
- favorire attraverso la "filiera corta" e l'eliminazione dei vari intermediari, il contenimento del processo di vendita al dettaglio, con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore e di un risparmio per il consumatore

Art. 2 – Riferimenti normativi

L'esercizio dell'attività di vendita diretta all'interno del mercato, oltre al regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del..... e dalle varie norme statali, regionali e comunali vigenti in materia, è disciplinato principalmente da:

- a) Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli";
- b) Legge 27 dicembre 2006, n.296, art.1. comma 1065 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (cosiddetta legge finanziaria 2007)";
- c) "Pacchetto Igiene" ovvero e i Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004; Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24 "Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo";
- d) Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 art.4 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art.7 della legge 5 marzo 2001, n.57" e successive modifiche e integrazioni, in particolare decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge n.35 del 2012 e decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge n.214 del 2011;
- e) Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002;
- f) Legge 5 agosto 1981, n.441 "Vendita a peso netto delle merci".

L'esercizio dell'attività di vendita diretta all'interno del mercato non è assoggettata alla disciplina del commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007, salvo quanto previsto dall'art.4 comma 8 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 -Definizioni

Per “imprenditore agricolo” si intende, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, così come modificato dal comma 1), dell'art. 1, del Decreto Legislativo n. 228 del 18/05/2001, “chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse”.

Per “Coltivazione del fondo”, per “selvicoltura” e per “allevamento di animali” si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale oppure animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per “attività connesse” si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, oppure dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature oppure di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione ed ospitalità come definita dalla Legge.

Si considerano imprenditori agricoli, le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135, del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (comma 2 dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 Maggio 2001).

Si considerano altresì imprenditori agricoli, le società di persone e le società a responsabilità limitata costituite dagli stessi imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (comma n. 1094, dell'art. 1, della Legge 296 del 27/12/2006).

Per “Mercato” si intende uno specifico ambito di area, articolata in più posteggi, attrezzata o meno, destinata alla vendita diretta dei prodotti agricoli.

Art. 4 - Caratteristiche

Il presente regolamento disciplina il Mercato per la vendita diretta di prodotti riservata agli imprenditori agricoli, con le seguenti caratteristiche:

- Frequenza settimanale nel giorno di mercoledì;
- Orari inizio allestimento: ore 13,30 - inizio vendita: ore 14,30,
cessazione attività di vendita: ore 19,00 –
sgombero area pubblica entro le ore 20,30;
- Merceologia:
 1. prodotti ortofrutticoli
 2. cereali, farine, pane e prodotti da forno, pasta
 3. uova
 4. fiori e piante
 5. vino, olio e aceto, birra
 6. latte e derivati
 7. formaggi, latticini
 8. miele e prodotti derivati dall' apicoltura
 9. insaccati
 10. carni e salumi
 11. pesci e molluschi
 12. funghi
- Posteggi: Viene destinata un'area complessiva di mq. 490 giusta planimetria allegata, che ne forma parte integrante e sostanziale, dove potranno essere individuati non più di 10 posteggi, più n. 3 eventuali posteggi a carattere stagionale. Il “gestore” dovrà produrre un planimetria, da allegare alla convenzione,

indicante in particolare il numero, la superficie e la tipologia dei posteggi per ogni categoria merceologica e/o tipologia di operatore stagionale, temporaneo o permanente. In ogni caso dovrà essere garantito il passaggio di eventuali mezzi di soccorso e/o pronto intervento.

E' obbligatorio il rispetto dell'orario di inizio e fine dell'attività di vendita, salvo esigenze di forza maggiore.

Possono essere posti in vendita esclusivamente i prodotti agroalimentari freschi o trasformati al 100/% propri delle aziende agricole ammesse al mercato: Possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti.

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché da personale dipendente regolarmente impiegato da ciascuna azienda.

Qualora la giornata di mercato coincidesse con un giorno festivo, il mercato non si svolgerà, salvo deroga da richiedersi di volta in volta

Eventuali cambiamenti di calendario o sede del mercato, non permanenti e per motivate esigenze, sono disposti con ordinanza del Sindaco;

Eventuali cambiamenti di calendario o sede del mercato, permanenti e per motivate esigenze, sono disposti dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale;

Eventuale cambiamento dell'orario di svolgimento, su richiesta delle parti e sentite le associazioni di categoria, viene modificato con ordinanza del Responsabile del Servizio.

Art. 5 – Gestione

La gestione del mercato è affidata alle Associazioni di categoria dei produttori agricoli più rappresentative a livello locale e/o provinciale (Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) Confagricoltura) tramite un incontro indetto dall'Amministrazione Comunale che individuano tra loro un referente unico per il Comune denominato "gestore" con cui verrà stipulata un'apposita convenzione.

Qualora non si raggiungesse un accordo fra le Associazioni spetterà all'Amministrazione Comunale nominare il "gestore" tramite selezione pubblica mediante bando per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

La scelta del gestore avverrà:

- a) Sull'esperienza e professionalità maturata nel campo agricolo e/o della commercializzazione di prodotti agricoli e di organizzazione di fiere e mercati del proponente gestore;
- b) Sulla struttura organizzativa del soggetto gestore in termini di dipendenti e sede;
- c) Sul maggior numero di associati aventi sede nel territorio di Massanzago;
- d) Sulla base di un progetto di mercato, valutato secondo gli elementi che seguono:
 - numero, elenco e requisiti di tutte le aziende dei produttori agricoli coinvolte, associate;
 - modalità di controllo e rilevazione delle presenze e dei prezzi applicati;
 - indicazione della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita;
 - progetto di lotta allo spreco, ad esempio attraverso accordi tra produttori e soggetti terzi per la consegna a circuiti di recupero o riutilizzo, al termine della giornata di mercato, dei prodotti considerati non più "vendibili" ma che comunque risultano ancora commestibili e utilizzabili;

- proposta di localizzazione dei singoli posteggi nell'area destinata dall'Amministrazione al mercato, nei limiti di cui all'art. 4 del vigente regolamento;

Per la scelta del soggetto gestore verranno assegnati i seguenti punteggi:

- a) esperienza e professionalità maturata nel campo agricolo e/o della commercializzazione di prodotti agricoli e di organizzazione di fiere e mercati (massimo 20 punti);
- b) struttura organizzativa del soggetto gestore, in termini di dipendenti e sedi (massimo 10 punti);
- c) maggior numero degli associati aventi sede a Massanzago (massimo 20 punti);
- d) qualità del progetto di mercato in termini di scelte operative ed organizzative, di attività culturali, didattiche e dimostrative offerte. sulla base di un progetto di mercato (massimo 50 punti);

Il gestore assume la titolarità della concessione per l'uso del suolo pubblico e assicura la possibilità di vendita ai produttori che ne fanno richiesta, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Sulla base della sottoscrizione di apposita convenzione per regolamentare i reciproci rapporti, approvata dalla Giunta Comunale, il Comune assume l'obbligo di attrezzare l'area in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti per il commercio sulle aree pubbliche, ed effettua la verifica dei requisiti dei soggetti ammessi alla vendita come indicati dal gestore.

Al gestore sono attribuiti i seguenti compiti:

- l'organizzazione del funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione e allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica, alla verifica degli atti necessari per lo svolgimento;
- la gestione dei rapporti tra le aziende operanti nel mercato in uno spirito di reciproca collaborazione;
- il coordinamento delle comunicazioni da rendere al Comune relativamente ai soggetti ammessi e delle registrazioni sanitarie presso l'ULSS di ciascun operatore, la trasmissione periodica degli elenchi dei partecipanti e dei posteggi occupati, ai fini del calcolo del tributo TOSAP/COSAP e TIA da pagare rispettivamente al Comune ed Etra spa, esclusa la fase di sperimentazione.

Al Comune ed alle Associazioni di categoria in collaborazione tra loro è attribuita la promozione dell'iniziativa nel suo complesso.

Art. 6 – Soggetti ammessi alla vendita

Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli singoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di cui all'art. 8 della Legge 29/12/1993, n. 580, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi.

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228.

L'impresa agricola deve avere sede aziendale nell'ambito territoriale della Regione Veneto con preferenza per le aziende della provincia di Padova ed in particolare in primo luogo per le aziende ubicate nei comuni della Federazione dei Comuni del Camposampierese; per sede aziendale si intende il complesso di beni e strumenti mobili ed immobili destinati all'attività agricola ed allevamento.

Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando l'ambito territoriale sopra indicato, dovranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine, a favore delle aziende:

- sede dell'azienda agricola nel Comune sede del mercato;
- che siano caratterizzate da maggior vicinanza della propria sede al luogo di svolgimento del mercato;
- che pongano in vendita il prodotto meno rappresentato nel mercato;
- che pongano in vendita prodotti biologici certificati;

- che pongano in vendita prodotti con certificazioni di qualità;
- che abbiano presentato la comunicazione per la partecipazione al gestore del mercato in data antecedente.

Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà consegnare al Comune, tramite le Associazioni, la comunicazione di cui all'art.4 del D.Lgs. 228/2001; la comunicazione avrà efficacia immediata.

Per l'occupazione dei singoli posteggi non verrà rilasciata alcuna concessione, considerato che l'area interessata dalla vendita, nel suo complesso, è concessa al gestore che in ragione della stagionalità della vendita potrà alternare le presenze dei singoli operatori.

La scelta degli operatori del mercato effettuata dal Gestore, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, dovrà essere comunicata al Comune all'inizio di ogni anno.

Art. 7 – Modalità di vendita e norme igienico-sanitarie

Gli operatori devono occupare lo spazio di vendita loro assegnato e lasciare pulita e sgombra da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti, secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

I mezzi di trasporto potranno essere collocati esclusivamente all'interno dell'area indicata nella planimetria di cui all'art. 4 allegata al presente provvedimento .

Non possono in ogni caso accedere all'area mezzi di trasporto il cui peso sia superiore a 35 quintali.

Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività e verso il Comune per eventuali danni alla piazza, alla sede stradale, alla segnaletica, ad impianti ed elementi dell'arredo urbano.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale esercita l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nella suddetta ordinanza e dell'osservanza delle norme igienico sanitarie.

I banchi/gazebo, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

La disposizione di cui al punto precedente, lett. b), non si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

Gli operatori si impegnano ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, utilizzando, anche nel rapporto con la clientela, materiale a basso impatto ambientale o riciclabile.

Art. 8 – Tracciabilità e prezzi di vendita

I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita applicato al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo. L'etichettatura o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato devono contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore ottenga informazioni sull'origine dei prodotti, sul luogo di produzione ed il riferimento alla sede dell'Azienda.

Art. 9 – Monitoraggio e valutazione

Al fine di verificare il corretto funzionamento dei mercati viene costituita un'apposita commissione composta da:

- Responsabile del settore Polizia Locale;
- n. 3 rappresentanti delle associazioni dei produttori agricoli maggiormente rappresentative;
- n.1 rappresentante della associazioni di categoria dei commercianti;
- n.1 rappresentante delle associazioni dei consumatori.

La commissione può verificare la documentazione comprovante la provenienza delle merci ed effettuare verifiche nell'azienda, effettuando controlli sia in relazione alla qualità che alla quantità di prodotto. La commissione può avvalersi o richiedere per i controlli nelle aziende la collaborazione degli enti competenti.

In caso di verifica con esito negativo, cioè quando non siano presenti in campo i prodotti posti in vendita oppure siano difformi per qualità o quantità (in base alla statistica di produzione agricola), la commissione avvia il procedimento di sospensione dal mercato come segue:

- n.1 (uno) prodotto non presente in campo o difforme per qualità/quantità: sospensione da 1 a 2 settimane dal mercato e comunicazione ai comuni nei quali l'operatore partecipa ai mercati;
- n.2 (due) prodotti non presenti in campo o difformi per qualità/quantità: sospensione da 2 a 4 settimane dal mercato e comunicazione ai comuni nei quali l'operatore partecipa ai mercati.

Dopo la prima sospensione, in caso di successiva seconda infrazione che determini una seconda sospensione in capo allo stesso operatore, si procederà all'estromissione dal mercato.

Alle contestazioni di cui sopra viene applicata la disciplina del procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990, pertanto i destinatari avranno un termine per partecipare al procedimento amministrativo.

Art. 10 - Disciplina amministrativa, controlli e assenze

Lo svolgimento del mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, tramite gli uffici preposti, che accertano il rispetto delle disposizioni di cui alla sopra citata normativa e del presente regolamento.

Coloro che operino in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, compreso il venir meno dei requisiti e condizioni che legittimano l'attività, possono essere esclusi dalla partecipazione, da parte del Comune.

In caso di accertamento di una violazione degli obblighi specificatamente imposti dal presente Regolamento, il Comune può procedere dandone comunicazione al soggetto interessato ed alle Associazioni di Categoria, affinché vigilino perché tale violazione non abbia più a verificarsi; l'accertamento di un'ulteriore violazione dopo tale comunicazione determina l'estromissione dal mercato.

Il rifiuto alla verifica in azienda, da parte dell'impresa agricola, comporta l'estromissione dal mercato.

Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato comunicando al Gestore, all'inizio di ogni anno, l'impegno a parteciparvi pena l'esclusione dopo n. 3 (tre) assenze ingiustificate per ciascun giorno mercato.

L'assenza giustificata dal mercato, deve essere comunicata preventivamente al Gestore, il quale può assegnare temporaneamente il posteggio ad altro operatore.

I partecipanti sono tenuti a consentire ai soggetti preposti al controllo, di effettuare verifiche, anche in azienda, sulle effettive produzioni e sul rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art.11 – Sanzioni

Per le violazioni del presente Regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, è applicata la sanzione amministrativa di € 250,00 ai sensi dell'art.16 comma 2 della legge 24/11/1981 n.689 e successive modifiche.

In caso di vendita diretta effettuata contemporaneamente da più produttori, non autorizzata ai sensi del presente regolamento, la sanzione a carico di ciascun operatore è pari a € 500,00.

Art. 12 – Fase di sperimentazione

Il mercato verrà avviato con una fase sperimentale della durata di un anno dalla stipula della convenzione di avvio al mercato. Al termine della sperimentazione ci sarà un confronto con le Associazioni di categoria (Coldiretti, C.I.A. Confagricoltura) per valutare l'andamento del primo periodo e di conseguenza adottare gli atti successivi.